

STATUTO

della SOCIETA' CARNEVALE di CLARO

Art. 1 Ragione sociale e domicilio

La Società Carnevale Clarese è un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero avente la propria sede a Claro presso il domicilio del presidente.

Art. 2 Scopo

La Società si prefigge lo scopo di indire delle manifestazioni ricreative specie durante il periodo di carnevale, destinando eventuali utili netti - previa la formazione di un patrimonio necessario per far fronte ai propri bisogni - a enti locali con scopi assistenziali, culturali e sportivi.

Art. 3 Composizione

La Società si compone di persone fisiche e morali.

Art. 4 dei soci

La qualità di socio si acquista mediante il versamento della tassa sociale fissata in almeno Fr 5.-- annui.

Art. 5 patrimonio sociale

Il patrimonio sociale si compone:

- a) delle quote sociali
- b) di un capitale di Fr 4'093.95 (ossia Fr 3'872.40 quale avere sul libretto di deposito N. 271 della Cassa Rurale di Claro e Fr 161.55 in contanti) elargito dal comitato promotore quale avanzo netto derivante dalla tenuta di precedenti manifestazioni.
- c) di un apporto in natura, pure elargito dal comitato promotore e figurante nella distinta d'inventario costituente l'allegato statuto.

Art. 6 Responsabilità dei soci

Il patrimonio sociale è la sola garanzia degli impegni della società. Resta quindi esclusa qualsiasi responsabilità personale dei componenti il comitato direttivo nei confronti di terzi.

Art. 7 Doveri dei soci

I doveri dei soci sono:

- a) di conformarsi allo statuto e alle decisioni degli organi competenti della società.
- b) pagare tempestivamente la quota sociale annua.

Art. 8 Ammissione e dimissione

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento, mentre che la dimissione avviene automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale annua.

Art. 9 Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato direttivo
- c) la commissione di revisione dei conti

Art. 10 Assemblea generale

L'assemblea generale è la riunione di tutti i soci. Ogni socio dispone del diritto di un voto e, per procura sino a un massimo di due voti.

Art. 11 Assemblea generale ordinaria

L'assemblea è convocata ordinariamente ogni anno entro la fine del mese di gennaio per deliberare sul conto consuntivo e sul conto preventivo del seguente esercizio.

La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data prevista dell'assemblea mediante avviso personale ai soci. L'assemblea può validamente deliberare in presenza di almeno un terzo dei soci iscritti. Salvo nei casi espressamente previsti dal presente statuto per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qual'ora l'assemblea andasse una prima volta deserta, essa sarà riconvocata un quarto d'ora dopo il previsto inizio della prima assemblea e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12 Assemblea generale straordinaria

L'assemblea in forma straordinaria può essere convocata dal comitato direttivo oppure su richiesta di un quinto dei soci iscritti.

Art. 13 Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) l'accettazione e la modifica dello statuto da farsi a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.
- b) la nomina del comitato direttivo, del presidente e della commissione di revisione dei conti.
- c) l'approvazione della attività svolta annualmente dei conti preventivo e consuntivo e del bilancio patrimoniale.
- d) lo scioglimento della società che potrà aver luogo solo in una assemblea appositamente convocata e a maggioranza dei due terzi dei votanti. L'avanzo della società sarà depositato a libretto di deposito presso la cassa Rurale e affidato in custodia al Municipio di Claro. Se entro dieci anni sarà costituita una società con medesimo scopo la stessa potrà usufruire dell'importo in deposito. In caso contrario il Municipio devolverà l'utile come agli scopi definiti dall'art. 2 di questo statuto.
- e) L'espulsione di un socio da farsi su proposta del comitato direttivo qual'ora lo stesso avesse agito contro gli scopi e gli interessi della società non adempiendo gli obblighi sociali e non adeguandosi alle decisioni degli organi della società. Il socio espulso ha la facoltà di appellarsi all'assemblea generale che deciderà definitivamente a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 14 Comitato direttivo

Il comitato direttivo si compone di un presidente e di sei membri e due supplenti eletti ogni due anni. Esso è sempre rieleggibile. Il comitato nomina il vice presidente e anche fuori del proprio seno, il segretario e il cassiere.

Art. 15 Competenze del comitato direttivo

Al comitato direttivo spettano tutte le competenze che non sono espressamente riservate all'assemblea generale oppure alla commissione di revisione dei conti.

- a) fa applicare lo statuto ed eseguire le decisioni dell'assemblea.
- b) presenta all'assemblea generale un rapporto morale sulla attività svolta, i conti finanziari e patrimoniali proponendo la destinazione di avanzi netti oppure la modalità di copertura di disavanzi.
- c) tiene un elenco aggiornato dei soci.
- d) può disporre di un importo massimo di Fr 500.-- all'anno per spese non preventivate.

Esso può avvalersi della collaborazione di una commissione speciale che lo asseconi nell'esercizio delle mansioni affidategli. Il comitato si riunisce per ordine del presidente o su richiesta di almeno 4 membri. Esso può validamente deliberare in presenza di almeno 5 membri (presidente o vice presidente in ogni caso presenti).

Art. 16 Commissione di revisione dei conti

La commissione di revisione dei conti si compone di tre membri e di due supplenti eletti ogni anno. Essa è sempre rieleggibile.

Art. 17 Compiti della commissione di revisione dei conti

La commissione di revisione dei conti esamina l'esattezza dei conti finanziari e patrimoniali e presenterà una relazione scritta contenente le sue proposte all'attenzione dell'assemblea generale ordinaria. Questa relazione deve essere presentata al comitato direttivo almeno otto giorni prima della prevista assemblea.

Art. 18 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme enunciate nel Codice Civile Svizzero.